

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella

seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO ed altri: Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

- * PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e *passim*
- BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 25, 29
- * BRUNO GANERI, (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 7, 21, 24

CALLEGARO (*CCD*), *relatore alla Commissione* Pag. 5, 8, 9 e *passim*

- * CARCARINO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 7, 20
- * CARUSO Antonino (*AN*) 5, 12, 18 e *passim*
- CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 8, 9, 12
- DANIELE GALDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 24
- DE LUCA Athos (*Verdi-l'Ulivo*) 24
- * FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 9, 11, 22
- * MONTAGNINO (*PPI*) 28
- MONTELEONE (*AN*) 25
- * PIANETTA (*Forza Italia*) 3
- * STIFFONI (*Lega Forza Nord Padania*) 8, 12
- TIRELLI (*Lega Forza Nord Padania*) 5, 13, 21

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO ed altri: Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 130-*bis*, 160-*bis*, 445-*bis*, 1697-*bis*, 852, 1895, 3128, 3228 e 4648, nonché della petizione n. 564 ad essi attinente.

Onorevoli colleghi, debbo comunicare che siamo tutt'ora in attesa dei pareri delle Commissioni giustizia e bilancio, necessari per proseguire l'esame in sede redigente.

PIANETTA. Signora Presidente, desidero esprimere la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo, anche alla luce di quanto è avvenuto ieri, quando non è stato possibile iniziare i nostri lavori perché non c'era il numero legale e mancava anche il rappresentante del Governo. Non vorrei

che ci fosse su questo provvedimento un atteggiamento dilatorio, una volontà di non procedere nell'esame dello stesso da parte delle forze politiche di maggioranza e dello stesso Governo. Esprimo pertanto la mia più viva preoccupazione.

PRESIDENTE. Senatore Pianetta, non credo che sia così.

In attesa dei pareri delle Commissioni giustizia e bilancio, propongo di sospendere la discussione.

Poiché non vi sono osservazioni, la discussione è sospesa.

I lavori, sospesi alle ore 10,45, sono ripresi alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione d'anzì sospesa.

Avverto che è pervenuto il parere della 2^a Commissione permanente di nulla osta con osservazioni; si tratta di un parere molto importante, ma non vincolante.

Avverto altresì che è pervenuto anche l'atteso parere della 5^a Commissione permanente che è di «nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 2, capoverso 4, dopo la parola: "competenze" siano inserire le seguenti: "e nel limite delle proprie risorse"».

Il parere della 5^a Commissione è stato espresso sul testo unificato ed anche su tutto il corpo degli emendamenti presentati.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, chiedo a tutti i componenti la Commissione di essere concisi nell'illustrazione degli emendamenti, considerati i tempi ristretti per l'esame di questo provvedimento.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato accolto dalla Commissione speciale in sede referente:

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo I della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituita dalla seguente: «Diritto del minore alla propria famiglia».

2. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

3. Le condizioni di povertà dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere esse sole d'ostacolo all'esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

4. L'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti».

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Signora Presidente, in ottemperanza al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, presento il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «proprie competenze», aggiungere: «e nel limite delle proprie risorse».

Questo, sostanzialmente, accoglie il suggerimento della Commissione programmazione economica, bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, testé presentato dal relatore.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.1, peraltro ricordando che in questo caso la 5ª Commissione permanente accoglie una soluzione che avevo proposto nella sede referente circa due anni fa.

TIRELLI. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio personale voto contrario su questo emendamento. Infatti, la specificazione richiesta dalla Commissione programmazione economica, bilancio, si scontra con una serie di altre disposizioni assunte per gli enti locali. Voglio ricordare – affinché rimanga a verbale – che nel disegno di legge finanziaria si propone di non incrementare più del 3 per cento le uscite correnti per i comuni; in questo caso, le uscite correnti riguardano anche tale provvedimento. Quindi, da una parte si prevede un onere a carico dell'ente locale, ma dall'altra parte, con una norma assolutamente centralistica, si afferma che non si può spendere più del 3 per cento di quanto messo a consuntivo nell'anno precedente.

Voglio soltanto far riflettere su questo modo di legiferare!

(La Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

2.1

SALVATO, CARCARINO, MANIERI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, BONFIETTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il minore che risulti temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità deve essere affidato, previa raccolta di disponibilità e verifica delle motivazioni da parte del servizio locale, ad un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione».

2.2

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «figli minori», sono inserite le seguenti: «ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno 3 anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223».

2.3

STIFFONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «o ad una persona singola».

2.4

STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

CARCARINO. Signora Presidente, nell'emendamento da noi presentato abbiamo ritenuto opportuno sottolineare il fatto che l'affidamento deve essere assicurato anche alle famiglie di fatto, anche se non posso sottacere che il riferimento ai singoli presente nel testo unificato potrebbe ricomprendere i singoli componenti delle coppie di fatto; ciononostante, a nostro modesto parere, un'indicazione espressa con più chiarezza risolverebbe alla radice eventuali storture interpretative.

Inoltre, aggiungo che con la nostra proposta emendativa abbiamo eliminato l'inciso riguardante i figli minori, in quanto riteniamo sia più utile verificare in concreto e senza rigorosi parametri normativi l'idoneità della persona cui affidare il bambino.

Quindi, signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 non stravolge di fatto il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 184, perché essenzialmente è volto ad avere norme più certe, più chiare e più concrete. Riteniamo, infatti, che predisporre una legge più chiara su un argomento come quello all'ordine del giorno debba essere il compito primario del legislatore. Questa non è certo presunzione, ma esplicita la nostra volontà, il nostro modo di voler predisporre le leggi.

BRUNO GANERI. L'emendamento 2.2 si muove nella stessa logica dell'emendamento illustrato dal collega Carcarino. Con esso si chiede, infatti, che dopo le parole «figli minori» si inseriscano le seguenti: «ai conviventi *more uxorio* che risultino tali da almeno 3 anni secondo la dichia-

razione anagrafica di cui all'articolo 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». Lo scopo di questo emendamento è di individuare meglio i soggetti ai quali può essere affidato il minore. Nell'articolo 2 si afferma che quest'ultimo «è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola»: anche se nell'espressione «persona singola» potrebbero essere contemplate, secondo me legittimamente, le due persone singole e conviventi, con l'emendamento in esame, a maggiore chiarezza ed esplicitazione, è stata espressamente richiesta l'introduzione dell'espressione «conviventi *more uxorio*».

STIFFONI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2.3 e 2.4.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina

del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

3.1

FASSONE

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «alla nomina di un tutore» sopprimere la parola: «ed».

FASSONE. Il testo dell'articolo 3 sottopostoci dal relatore prevede che i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare o simili esercitano i poteri tutelari in presenza di due situazioni: fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi in cui è impedito l'esercizio della potestà in capo ai genitori. Questi due elementi sembrano concorrere, cioè sembra esservi uno spazio per la nomina del tutore anche quando non c'è una dichiarazione di decadenza dei genitori naturali o un impedimento all'esercizio. Ebbene, occorre ricordare che l'affidamento del minore in sé e per sé non produce automaticamente la perdita della potestà genitoriale, quindi non è giustificata la nomina di un tutore sempre e comunque, tenendo anche conto che il comma 2 prevede l'obbligo di istanza per la nomina di un tutore nei casi di cui al comma precedente, e quindi coprirebbe l'intera situazione degli affidamenti. Mi pare invece che stiamo costruendo un sistema in cui la famiglia di origine è lesa e menomata il meno possibile: se c'è stata una dichiarazione di decadenza, allora ne seguirà, ovviamente, la nomina di un tutore, ma se non vi è stata non è assolutamente opportuno introdurre questa possibilità, per cui la soppressione proposta con l'emendamento si limita a far coincidere le due situazioni, cioè a prevedere la nomina del tutore solo quando è impedito l'esercizio della potestà genitoriale.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine

che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

4.1

FASSONE

Sub articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo» con le parole: «in considerazione della sua capacità di discernimento».

4.2

FASSONE

Sub articolo 4, comma 4, dopo le parole: «è prorogabile» inserire le parole: «del tribunale per i minorenni».

4.3

STIFFONI

All'articolo 4, comma 4, dopo: «ed è prorogabile» aggiungere: «per non oltre 12 mesi».

FASSONE. L'emendamento 4.1 mira a sostituire una locuzione usata a più riprese nell'articolo al nostro esame allorchè si tratta di ascoltare il minore di 12 anni. La Commissione approvò a suo tempo una formula per cui il minore di 12 anni deve essere ascoltato sempre, a meno che il giudice ritenga che l'ascolto alteri il suo equilibrio psico-emotivo. Viceversa, nella discussione della Convenzione europea sulla tutela dei diritti del minore, un primo testo – su questo modifico in parte quanto ho detto stamattina in Commissione giustizia, avendo meglio riflettuto e preso conoscenza dello stato dell'arte – prevedeva la formula che ho proposto nell'emendamento: l'ascolto non deve essere automatico e necessario, salvo che si tema un pregiudizio, ma deve essere effettuato in considerazione della capacità di discernimento del minore, perché in effetti, facendo

un esempio estremo, un minore di due anni non subirebbe alcuna alterazione del suo equilibrio psico-emotivo, ma l'ascolto del medesimo non sarebbe minimamente produttivo.

Devo dare atto, peraltro, che in sede di discussione d'Aula quello che era un testo unanimemente accolto è stato eliminato e sostituito con una delega al Governo a disciplinare in coerenza. Resta però l'indicazione di fondo, formulata a suo tempo, su una modalità di tutela del minore, sotto il profilo dell'ascolto, effettuata in modo meno perentorio di quello che stiamo facendo nella legge. Siccome questa formula più attenuata ha una diffusione in tutti gli altri istituti del codice – disconoscimento di paternità, azione di legittimazione e simili – mi sembrerebbe opportuno mantenere tale allineamento anche nel caso dell'adozione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, esso serve unicamente a chiarire un dubbio relativo alla proroga: quando l'affidamento è stato disposto non dal tribunale per i minorenni, il che avviene quando non c'è il consenso dei genitori, ma dai servizi sociali con dichiarazione di esecutorietà da parte del giudice tutelare, è comunque il tribunale per i minorenni a disporre la proroga.

STIFFONI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 4.3.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale su entrambi gli emendamenti del senatore Fassone. Chiedo inoltre che la sostituzione prevista dall'emendamento 4.1, ove approvato, si estenda non solo all'articolato del disegno di legge, ma, ove fossero accolti, anche ai miei successivi emendamenti relativi al medesimo argomento.

PRESIDENTE. È una richiesta più che legittima, giacché lo stesso presentatore sollecita e suggerisce di operare identica sostituzione in tutte le norme ove compare la prima espressione; sarà fatto in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice, il servizio sociale locale, avvalendosi delle competenti professionalità, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

5.1

STIFFONI

All'articolo 5, comma 1, sostituire: «L'affidatario» con. «La famiglia affidataria».

5.2

STIFFONI

All'articolo 5, comma 2, sostituire: «L'affidatario» con: «La famiglia affidataria».

TIRELLI. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6.

TITOLO III DELL'ADOZIONE

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella germano o anche unilaterale del minore di cui si richiede l'adozione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

6.1

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 6 della legge n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.

4. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

5. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

6. Ai medesimi coniugi sono consentiti più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottarne più fratelli.».

6.2

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 6 della legge n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurare l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

4. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

5. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

6. Ai medesimi coniugi sono consentiti più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottarne più fratelli.».

6.3

SALVATO, CARCARINO, MANIERI

Il comma 1 dell'articolo 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni tra i quali non sussista separazione legale o di fatto, alle persone singole, ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno due anni ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Gli adottanti devono essere ritenuti capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare».

Conseguentemente,

all'articolo 6, nel testo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 4, sostituire le parole: «ai medesimi coniugi», con le seguenti: «alle medesime persone»;

all'articolo 18, nel testo dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge, all'articolo 20, nel testo dell'articolo 25, comma 1, della medesima legge, all'articolo 21, nel testo dell'articolo 26, comma 1, della medesima legge, sostituire le parole: «i coniugi», con le seguenti: «le persone»;

all'articolo 20, nel testo dell'articolo 25, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «i coniugi», con le seguenti: «persone»;

all'articolo 20, nel testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «dei coniugi affidatari», con le seguenti: «delle persone affidatarie»;

all'articolo 20, nel testo, dell'articolo 25, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «ai coniugi», con le seguenti: «alle persone».

6.4

DANIELE GALDI, CAMERINI, BRUNO GANERI, BONFIETTI

Il comma 1, dell'articolo 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni tra i quali non sussista separazione legale o di fatto, ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno 3 anni ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Gli adottanti devono essere ritenuti capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare».

6.5

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «neppure di fatto» inserire le seguenti: «ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno 3 anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o a persone singole».

6.6

STIFFONI

All'articolo 6, comma 1 dopo le parole: «essere ritenuti» aggiungere le seguenti: «psicologicamente e».

6.7

SALVATO, CARCARINO, MANIERI

Il comma 2, dell'articolo 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando. Tale limite non viene applicato se l'adottando è figlio del proprio coniuge ovvero se ha un vincolo di parentela con altro minore adottato dai medesimi soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 6, nel testo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sopprimere il comma 3.

6.8

FASSONE

Sub articolo 6, al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «quaranta»; e sopprimere il comma 3.

6.9

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con: «cinquanta».

6.10

DANIELE GALDI, CAMERINI, BRUNO GANERI

Al comma 2, dopo il periodo: «L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e...» inserire le seguenti: «per almeno uno degli adottanti, di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando».

6.11

STIFFONI

Al comma 5, alla fine aggiungere: «nonchè disponibilità dichiarata all'adozione di minori portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale».

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Signora Presidente, vorrei presentare due emendamenti. Con il primo propongo di sostituire il comma 1 dell'articolo 6 con il seguente: «L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che prima del matrimonio» – sostanzialmente, è questa l'innovazione – «abbiamo stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto».

Con il secondo emendamento (che è, per così dire, di coordinamento) propongo di aggiungere al comma 1 il seguente comma 1-*bis*: «I coniugi devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed adeguatamente mantenere i minori che intendano adottare».

L'innovazione, sostanzialmente, è costituita dal fatto di allargare la possibilità di adozione a chi ha stabilmente convissuto per tre anni prima del matrimonio.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono sostanzialmente uguali fra loro: l'unica differenza presente nei due testi è al comma 3 e riguarda il termine di 40 anni piuttosto che di 45 anni. Si tratta di una questione che mi ha appassionato nel passato, ma che oggi non mi appassiona più. Infatti, se la Commissione convenisse sulla globalità della proposta contenuta nell'emendamento, giudicherei sostanzialmente residuale l'importanza di portare a 45 anni la differenza di

età ed essa potrebbe rimanere a 40 anni, così come già previsto. Come i colleghi della Commissione sanno, ciò risolverebbe la questione relativa al discusso gradimento dell'aumento del limite di età da parte di alcune correnti di pensiero che si sono formate tra gli operatori.

Voglio tuttavia ricordare, dopo aver premesso che non mi appassiona più il tema della differenza di età, che nel cassetto dei nostri valenti funzionari dell'Assemblea tuttora giace un provvedimento che è stato accantonato, ma che prima o poi credo dovrà essere esaminato in Aula, riguardante la regolamentazione della fecondazione assistita. Come tutti sappiamo e ricordiamo, su tale provvedimento si sono evidenziate divisioni profonde con riferimento ad alcuni dei temi che esso tratta, ma – perlomeno a quanto io ricordi – non vi è stata alcuna divisione con riferimento ad una norma, che pure il provvedimento contiene, nella quale in sostanza si afferma che prima di pervenire alla procreazione assistita occorre consigliare, favorire e preferire l'accesso all'adozione come strumento connaturato alla risoluzione del problema della maternità.

Per coerenza legislativa, in previsione dell'annunciata non divisione su questo segmento del testo relativo alla procreazione assistita, si dovrebbe scegliere la formula dei 45 anni perché, in tutta evidenza, è quella che meglio si aggancia alla questione della mancata maternità naturale. Se vogliamo davvero disciplinare la fecondazione assistita mantenendo il forte richiamo allo strumento dell'adozione, credo si debbano creare oggi i presupposti di fatto e di merito affinché ciò possa accadere in futuro.

Chiedo scusa per questa digressione, anche perché gli emendamenti a mia firma, nei primi due commi, sono superati dagli emendamenti testé proposti dal relatore. Del comma 3 ho appena detto, mentre richiamo il rilievo e l'importanza delle innovazioni contenute nel quarto comma, in quanto rispetto alla differenza di età si crea una prima eccezione, affermando che tale differenza non conta quando essa è rispettata da almeno uno dei due coniugi adottanti. Questa proposta è volta a dare una risposta a quelle famiglie (che oggi sono numerose) in cui vi è un discostamento di età, a volte sensibile, tra l'uno e l'altro coniuge – è una realtà che tutti conosciamo – tra il padre e la madre, che poi è quella che nella logica e nell'attualità delle cose svolge di più le funzioni di quotidiana genitorialità.

Vi è una seconda e, a mio avviso, estremamente importante innovazione là dove si afferma che la differenza di età non conta quando «gli adottanti sono già genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore». Tale proposta serve a facilitare l'adozione per quelle famiglie che hanno già figli adottati o naturali e, quindi, sono già sperimentate per accogliere il nuovo venuto.

I commi 5 e 6 sono di «ripulitura» del testo vigente della legge, in ossequio agli insegnamenti impartiti sulla materia con ripetute pronunce dalla Corte costituzionale e, in particolare, dalla Corte di cassazione.

Non so come si possa fare dal punto di vista procedurale, ma vorrei mantenere l'emendamento nella parte in cui lo stesso non è recuperato o superato dalla proposta emendativa testé presentata dal relatore.

PRESIDENTE. Questa formulazione complessiva è un po' complicata, senatore Caruso, dobbiamo affrontarla in modo proceduralmente corretto.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Ho già un'idea in proposito, signora Presidente.

PRESIDENTE. Affronteremo la questione successivamente. Ora procediamo con l'illustrazione degli emendamenti.

CARCARINO. L'emendamento 6.3 tende ad assicurare pari opportunità di adozione a coppie regolarmente sposate, a coppie di fatto e a *single*. Non vi è ragione che ne giustifichi preclusioni. L'interesse del minore deve essere sempre prioritario ed è interesse del minore evitare forme di istituzionalizzazione. Oggi vi è uno scarto fra domanda ed offerta e questo scarto, a nostro avviso, va colmato. Il primo interesse di un minore in stato di adottabilità è quello di essere inserito in un ambiente sano, con persone che possano assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ridurre a due anni, come noi proponiamo e siamo credo gli unici a farlo, gli anni necessari di unione per coppie sposate o di fatto che intendano adottare per noi rappresenta uno snellire i parametri rigidi di ammissione e su questo aspetto vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi che hanno presentato emendamenti in proposito.

Del resto, il desiderio di avere un figlio adottivo può sorgere e maturare anche nei momenti immediatamente successivi all'unione; pertanto per noi due anni di riflessione sono più che sufficienti. L'adozione da parte di un *single*, d'altronde, per noi è una conquista di libertà che va concessa alle persone che hanno il desiderio di essere genitori e che possono incrociare tale desiderio con bambini o bambine altrettanto soli. Ovviamente, signora Presidente, se questo emendamento fosse accolto si porrebbe un problema di coordinamento normativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.7, già molte cose le ha dette in modo simpatico, ma egregiamente, il collega Caruso Antonino. L'esclusione del divario massimo di età fra l'adottante e l'adottato è in sintonia con il sentimento diffuso che vuole sia il tribunale dei minori a verificare caso per caso l'idoneità della adozione, così come indicato chiaramente dalla stessa Corte costituzionale; un limite portato a 45 anni non risolve le censure che sono state espresse dalla Consulta. Con questo nostro emendamento noi prevediamo un'eccezione al divario di età minima di 18 anni fra adottante ed adottato proprio al fine di consentire ad uno dei due coniugi di adottare il figlio dell'altro, o più fratelli e sorelle. Tale formulazione andrebbe comunque salvaguardata anche nell'ipotesi in cui si accettasse l'eliminazione di ogni limite di età massima. Anche in questo caso, se dovesse essere accolto l'emendamento 6.7, il successivo comma 3 dell'articolo andrebbe ovviamente soppresso.

BRUNO GANERI. L'emendamento 6.4 muove dalla consapevolezza che possa essere concesso il diritto ad adottare un bambino anche ad una coppia eterosessuale che conviva da un tempo sufficientemente lungo. Noi qui prevediamo i tre anni, come nel testo di legge è consentito ai coniugi uniti in matrimonio, perché ci sembra logico rispondere ad una domanda diffusa e presente nella società, quando due persone decidono di vivere insieme e di non accedere all'istituto del matrimonio per libera scelta. Speriamo quindi che la Commissione accolga questo emendamento nello spirito che ci muove a presentarlo, considerando le scelte di vita che le persone fanno assumendosi la responsabilità delle loro condotte e dei loro comportamenti. Abbiamo registrato positivamente anche uno sforzo di mediazione che su questo aspetto è stato fatto dal relatore e dal senatore Caruso, però il fatto che comunque la coppia che abbia convissuto per almeno tre anni nel momento in cui possa accedere all'adozione debba necessariamente sposarsi ci sembra – chiedo scusa ai colleghi – una forma un po' ipocrita, quasi che il matrimonio legittimi l'unione, la quale invece è una scelta libera tra due persone di sesso diverso; questo vorrei che venisse chiaramente recepito da tutti i colleghi. Non c'è nessun tentativo di far passare attraverso un riconoscimento per le coppie che convivono *more uxorio* unioni omosessuali o quant'altro, lo sottolineo perché questa poteva forse essere una preoccupazione, ma soltanto il riconoscimento della libera scelta di due persone che decidono liberamente di non accedere all'istituto del matrimonio e non per questo non possono essere considerate una famiglia e dimostrare di avere la capacità di poter educare i figli, di potersi prendere cura di un minore. Siccome abbiamo pensato e abbiamo lavorato su questo disegno di legge perché fosse calibrato sugli interessi e sui bisogni del minore mettendo in secondo piano le legittime aspettative dell'adulto, noi riteniamo che una famiglia legata da rapporti di affetto, di stima, di reciproco amore fra due persone possa essere il luogo migliore dove un bambino possa vivere, certamente migliore rispetto all'istituto, e niente abbia di meno rispetto ad un'unione che è suggellata da un rapporto di matrimonio. Per questo noi speriamo che lo spirito che ci ha mosso venga accolto dalla Commissione e ci affidiamo al senso di comprensione e di responsabilità dei colleghi, considerando che dalla società viene forte questa richiesta.

STIFFONI. Signora Presidente, l'emendamento 6.6 è ritirato. Vorrei invece illustrare brevemente l'emendamento 6.11, anzi, a questo punto vorrei riformularlo per omogeneità con altri emendamenti. Noi indicavamo come criterio preferenziale per l'adozione la disponibilità anche ad adottare dei minori in condizione di disabilità psichica e sensoriale. In questo caso, noi vorremmo riformulare l'emendamento nel modo seguente: «nonché disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge n.104 del 1992», come già previsto da altri emendamenti.

FASSONE. Signora Presidente, non ignoro e non sottovaluto gli argomenti che solitamente vengono addotti per giustificare l'innalzamento del distacco di età: si lascia più tardi la famiglia, ci si sposa più tardi, si procrea più tardi o meglio più tardi si scopre di non poter procreare e, quindi, si maturano i desideri adottivi. Ripeto che non ignoro e non sottovaluto tali argomentazioni; tuttavia invito i colleghi a porre attenzione ad un altro versante del problema, cioè alla profonda divaricazione che questo disegno di legge si accinge ad introdurre qualora venga confermata la scelta dei 45 anni.

Questo provvedimento contiene due interventi a mio giudizio molto positivi, che in gran parte abbiamo addirittura già approvato. Il primo è volto a potenziare tutte le forme di sostegno, di aiuto e di intervento affinché la famiglia naturale conservi il proprio bambino. Infatti, prevediamo che, prima di dichiarare un bimbo in stato di affidabilità o di adottabilità, si svolgano tutti gli interventi di sostegno, e ciò è sicuramente molto positivo. Il secondo intervento positivo che ci accingiamo ad approvare (sul quale, infatti, non c'è alcun dissenso) concerne la costruzione di una procedura più garantita e più sicura prima di arrivare alla dichiarazione di adottabilità. Infatti, prevederemo un contraddittorio, la presenza del difensore, gli interventi difensivi e tutto quanto è giusto consentire prima che si addivenga al fatto traumatico di «esproprio» del bambino per la famiglia naturale.

Per effetto di questi due interventi, se essi avranno successo ed efficacia come tutti ci auguriamo, diminuirà il numero dei bambini in stato di adottabilità, vale a dire che la platea, il bacino, al quale si attingerà per l'adozione si restringerà. Viceversa in altra parte della legge si opera con sollecitazioni di diversa natura per allargare la platea dei legittimati a chiedere l'adozione, perché c'è una fortissima spinta (che prevedo sarà accolta) ad allargare il distacco di età e quindi ad immettere tra i richiedenti proprio una fascia molto ampia e nutrita di soggetti che oggi non vi rientrano. Inoltre, c'è la *querelle* tuttora aperta delle coppie non coniugate, sulla quale non mi pronuncio, ma che – ove accolta – concorrerebbe ad allargare notevolmente la platea dei legittimati.

Il risultato di tutto ciò è ovvio, aritmetico, e non è legato alle opinioni o alle convinzioni del singolo: vi sarà un aumento delle procedure, dei tempi di evasione delle medesime e degli inevasi. Infatti, se i bambini saranno sempre quelli e anzi diminuiranno (stanno diminuendo anche sul versante delle adozioni internazionali, perché la gran parte degli Stati sta cercando giustamente di adottare provvidenze affinché la sua infanzia non emigri), l'offerta diminuirà progressivamente. Aumenterà, invece, la domanda, così come aumenteranno i tempi e i carichi delle procedure, il numero dei soggetti inevasi ai quali avremo dato soltanto l'aspettativa teorica di essere soddisfatti e soprattutto – ed è questo aspetto che vi invito a considerare – il tempo di parcheggio dei bambini in stato di adottabilità che attendono l'espletamento di una procedura di adozione che richiederà più tempo.

Questa è la prima osservazione che sottopongo spassionatamente alla considerazione dei colleghi, affinché non ci si ponga in una visuale adultocentrica (come quella che mira a soddisfare il desiderio di paternità) ma, se così posso dire, puerocentrica.

Vi è poi un secondo effetto molto negativo, sul quale scongiuro di stare attenti (anche se ovviamente mi rimetterò alla maggioranza). Oggi un cinquantenne ha la possibilità di adottare un bambino di dieci anni. Questo sbarramento, però, non era previsto nella legge del 1967 – la prima in materia di adozione – che stabiliva un distacco di età di 45 anni (come quello che ci accingiamo a riproporre), ma è stato inserito dalla legge del 1983, che ha abbassato a 40 anni la differenza di età sulla base della seguente considerazione: più si innalza la soglia di accesso e più restano sguarniti di possibili genitori adottivi i bambini grandicelli. Infatti, domani, se il provvedimento venisse approvato con il distacco di età di 45 anni, il quarantacinquenne o il quarantottenne chiederebbe un bambino piccolissimo per la naturale propensione che hanno tutti i genitori a costruirsi una maternità e una paternità il più simile possibile a quella fisiologica che non hanno potuto avere. Conseguentemente, i bambini più grandicelli, che già oggi hanno poche *chance* ma almeno ne hanno – di trovare una famiglia adottiva matura, domani saranno assolutamente «privi di richiesta».

Quindi, in una visione puerocentrica, tale soluzione sarebbe estremamente negativa per questi minori che non avranno nessuno che li richiederà.

In estremo subordine, purtroppo prevedendo l'esito delle mie parole, raccomando al relatore e alla Commissione di conservare, nel comma 3 (che verosimilmente approverete), quella stessa locuzione che la Corte costituzionale ha sempre introdotto nelle numerose sentenze con le quali ha già operato uno sfondamento. La preoccupazione, secondo cui oggi i quarantacinquenni non possono avere ascolto, non esiste più, perché sono già state pronunciate sentenze che hanno consacrato come legittimo un distacco di 51 anni: la giurisprudenza, prudentemente, ha già operato una soddisfazione di queste istanze quando l'interesse del minore è realmente preminente, cioè quando c'è un bambino che non trova nessuno ed allora lo si dà ben volentieri ad un cinquantenne ed anche oltre. Tuttavia, far entrare in massa questa nuova categoria produrrebbe gli effetti che ho poc'anzi esposto: rallentamento delle procedure e quindi parcheggio ulteriore in stato di adottabilità dei minori, grande frustrazione (perché non è detto che si possa comunque ottenere quello che si è nelle condizioni di chiedere) e soprattutto assenza di domande nei confronti dei minori grandicelli. Come dicevo, quindi, raccomando in tesi di subordine che venga recepita quella locuzione, introdotta – ripeto – dalla Corte costituzionale in tutte le sentenze in cui ha forzato il limite, in base alla quale la differenza di età deve rimanere compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli. Questo è necessario proprio per fronteggiare un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale al rovescio, cioè per eccesso di liberalità, che si otterrebbe costruendo una soglia di 45, o peggio di 50

anni, e in più le ulteriori possibilità di sfondamento che il testo del relatore propone.

Invito chi ne avesse voglia – sarebbe molto utile farlo ora, ma non lo faccio per un doveroso riguardo nei confronti del tempo dei colleghi – a procurarsi i dati relativi alle attuali situazioni di adottabilità (che sono in media 1000-1200 l'anno), alle domande che mediamente affluiscono (circa 20.000) e alle domande che mediamente vengono accolte (nell'ordine del migliaio). Pertanto, quando vi è già un rapporto di circa 15 a 1, farlo diventare di 20, 25 o 30 a 1 darebbe soltanto un'illusione a coloro che ci ripromettiamo di aiutare e danneggerebbe invece concretamente i bambini.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.5 e 6.9.

BRUNO GANERI. Signora Presidente, l'emendamento 6.10 (la cui formulazione lessicale mi lascia un po' perplessa, ma deriva anche dalla fretta con cui abbiamo lavorato) tende ad esplicitare che la differenza massima di 45 anni deve essere tenuta in considerazione almeno per uno dei due adottanti nella coppia.

Vorrei chiedere, però, di apporre la mia firma all'emendamento 6.8, poiché concordo con le considerazioni testé espresse dal collega Fassone; pertanto, considero in subordine l'emendamento 6.10, nel caso in cui l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Fassone, non dovesse essere approvato. Infatti, poiché tutti ci stiamo sforzando di porre il bambino al centro di questo provvedimento, ogni altra visione ci devierebbe dall'obiettivo che ci siamo posti; tuttavia mantengo l'emendamento a mia firma nel caso in cui – ripeto – quello del senatore Fassone non dovesse essere approvato.

Ritengo che effettivamente sia il caso di riportare nel testo del disegno di legge l'esplicitazione del fatto che i 45 anni valgano almeno per uno dei due adottanti nella coppia.

DANIELE GALDI. Signora Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 6.8, presentato dal senatore Fassone, ed anche per me valgono le stesse considerazioni testé svolte dalla collega Bruno Ganeri.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.11 è stato già illustrato precedentemente.

Prima di passare ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo, vorrei sommessamente ricordare (anche se so perfettamente che è inutile, ma voglio che rimanga a verbale) che i criteri di idoneità o di capacità della coppia, che stiamo qui votando nell'ambito della legge di riforma delle adozioni nazionali, sono gli stessi che vengono utilizzati per le adozioni internazionali. La riforma della Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali recepisce una serie di altre questioni, ma lascia alla

nostra normativa sulle adozioni nazionali la parte – appunto – relativa all' idoneità della coppia adottante.

Il discorso, quindi, dei pochi bambini è relativo all'Italia, perché poi vi è un'enorme pluralità di possibilità, giacché purtroppo la situazione dei bambini nel resto del mondo è assai peggiore di quella dei bambini più sfortunati in Italia.

MONTELEONE. Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 6.1.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, sentite le argomentazioni addotte, da ultimo, dalla senatrice Bruno Ganeri, ritiro l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei specificare che l'emendamento 6.1, qualora fosse approvato così com'è, farebbe decadere tutti gli emendamenti successivi. Forse sarebbe meglio se il relatore riformulasse l'articolo 6 in relazione agli emendamenti che intende accettare.

BERNASCONI. Signora Presidente, mi unisco all'invito che ha rivolto al relatore, anche per sapere esattamente cosa andremo a votare. Vorrei che fosse formalizzato il testo che andremo a votare, per poterlo valutare.

PRESIDENTE. È esattamente quello che ho chiesto al relatore, sperando che possa fornirci una riformulazione scritta dell'intero articolo.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Lo farò senz'altro, signora Presidente, sostanzialmente c'è già.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, il comma 1 è già stato recepito dal mio emendamento 6.12, per cui io propongo il mio testo, che è esattamente uguale al primo comma dell'emendamento 6.1. Ancora: il comma 2 dell'emendamento 6.1 del senatore Caruso è sostanzialmente uguale a quanto contenuto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma non è identico.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Per il mio emendamento, «i coniugi devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare»; per l'emendamento del senatore Caruso, «i coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare», le parole non sono le stesse ma sono sostanzialmente identici, quindi io propongo di votare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Callegaro, procedendo nell'esame puntuale che lei sta facendo dei vari commi contenuti nella riformulazione dell'articolo 6 proposta dall'emendamento del senatore Caruso, mi sembra che l'orientamento sia di chiedere al senatore Caruso il ritiro.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. È così, per quanto riguarda i punti 1 e 2 dell'emendamento 6.1. Per quanto riguarda il punto 3, esso prevede che venga ridotto a 40 anni il divario maggiore di età fra adottante ed adottato. Su questo tema, onorevoli colleghi, abbiamo discusso all'infinito; c'erano addirittura emendamenti che volevano sopprimere qualsiasi limite, ce ne sono anche adesso. L'individuazione del limite dei 45 anni ha rappresentato, da una parte, il frutto di un compromesso, dall'altra – ricordo che lo avevamo approvato tutti quanti – aveva lo scopo di salvaguardare gli interessi dei bambini consentendo ad essi, così come indicato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, di usufruire dell'adozione nel caso in cui essa non potesse avvenire per una lieve differenza (ad esempio di un anno o due, di sei mesi) del divario di età. Pertanto, debbo esprimere parere contrario al punto 3 dell'emendamento 6.1, mantenendo fermo il limite dei 45 anni.

Invece, sono favorevole al capoverso 4 dell'emendamento 6.1, perché chiarisce un aspetto oggetto di controversie che la legge del 1983 non precisava: il caso in cui, cioè, solo uno dei due coniugi rientra nei 45 anni (allora erano 40 anni). Peraltro, ciò è in armonia anche con l'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Daniele Galdi. Si chiarisce, infatti, che è sufficiente che uno dei due coniugi rientri nei 45 anni perché si possa procedere all'adozione.

Ripeto, quindi, che sono favorevole al capoverso 4 dell'emendamento 6.1, secondo cui «non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato».

I capoversi 5 e 6, invece, sono già contenuti nel testo. Tra l'altro, preannuncio il mio parere favorevole sull'emendamento 6.11, presentato dal senatore Stiffoni, che è aggiuntivo al comma 5.

Quanto alla locuzione della Corte costituzionale, cui si riferiva il senatore Fassone, seppure come principio può andare bene, subisce ed ha subito modifiche dovute, ad esempio, al fatto – come ricordava poc'anzi lo stesso senatore Fassone – che oggi ci si sposa e si mettono al mondo figli più tardi rispetto al passato e, quindi, si può arrivare alla fecondazione assistita anche a 50 anni o a 51 anni. Ritengo, pertanto, che sia sostanzialmente inutile inserire tale specificazione nel testo del disegno di legge: sono sentenze della Corte costituzionale che hanno come parametro una Costituzione ancorata ai principi dell'epoca. È una dichiarazione di principio che non mi sembra il caso di inserire perché andrebbe a cozzare, ad esempio, con il principio affermato da coloro che, per gli stessi motivi, sostengono il limite di 50 anni o addirittura l'eliminazione di ogni tetto.

PRESIDENTE. Per riassumere, mi sembra che il relatore, in base all'analisi da lui svolta comma per comma, sia d'accordo sui capoversi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'emendamento 6.1 (pur prevedendo una leggera modifica, non di contenuto ma nella formulazione, dei capoversi 1 e 2). L'unico capo-

verso dell'emendamento 6.1 su cui il senatore Callegaro non mi sembra essere d'accordo è il 3, cioè quello relativo all'età degli adottanti, che a suo avviso non deve superare i 45 anni piuttosto che i 40 anni.

Chiedo, pertanto, al senatore Caruso Antonino se è disponibile ad introdurre questa modifica al capoverso 3 dell'emendamento 6.1, in modo da prevedere il limite di età di 45 anni anziché di 40 anni, al fine di considerare l'emendamento 6.1 come testo base al posto di quello presentato dal relatore. In tal modo, se l'emendamento 6.1 venisse approvato, decadrebbero tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 6, fatta eccezione per l'emendamento aggiuntivo 6.11.

Si potrebbe, però, procedere diversamente: il relatore potrebbe chiedere al senatore Caruso Antonino di ritirare il suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6; in tal modo, rimarrebbe il testo proposto dal relatore.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe procedere in questo modo, però intendo fare mio il capoverso 4, il cui contenuto non era presente nel testo iniziale.

PRESIDENTE. Chiedo, quindi, al relatore di riformulare per iscritto il suo emendamento.

Vorrei, però, sapere cosa intende fare il senatore Caruso Antonino, che è il presentatore dell'emendamento 6.1, su cui stiamo discutendo.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, sono disposto a farmi «strappare», insieme al mio emendamento, come la Commissione preferisce!

Riservandomi di intervenire in sede dichiarazione di voto finale (credo, infatti, che qualche breve osservazione debba essere consentita), vorrei esplicitare subito cosa penso nel merito.

Per quanto riguarda i capoversi 1 e 2, accetto che essi siano sostituiti dal testo del relatore.

Per quanto riguarda il comma 3, in fase di illustrazione generale dei due emendamenti a mia firma, ho specificato che la questione in esso contenuta non mi appassionava più; successivamente, ho quindi ritirato l'emendamento 6.2, cioè quello in cui si indicava la differenza di età in 45 anni, perchè ho riflettuto sul fatto che questa legge dovrà essere patrimonio di tutti quelli che ci hanno lavorato e perchè ho colto, nelle motivate argomentazioni del senatore Fassone e nella lucida sintesi svolta dalla senatrice Bruno Ganeri, che vi è un orientamento teso a prevedere una differenza di età di 40 anni.

Ho anche creduto – spero – di raccogliere una generale condivisione sul contenuto del capoverso 4, che è formulato con il sistema delle eccezioni, in modo da aprire la griglia rispetto al limite invalicabile dei 40 anni: limite invalicabile che non è più tale (come ricordato dal senatore Fassone e prima ancora dal sottoscritto) alla luce delle numerose pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

Sono io, quindi, che chiedo al relatore di fare un'operazione inversa: quella, cioè, di considerare la comunione di indirizzo di questa Commissione come un valore aggiunto al lavoro che stiamo portando avanti anche con esterne difficoltà.

MONTAGNINO. Signora Presidente, innanzi tutto concordo con l'esigenza di affidare al relatore il compito di riformulare l'intero articolo 6 prima di porlo ai voti; infatti, se si approvasse a maggioranza o addirittura – come spero – con il consenso di tutti, probabilmente risolverebbe tutti i problemi e non andremmo, quindi, a votare i singoli emendamenti che in tal modo decadrebbero.

In secondo luogo, ho chiesto «privatamente» una precisazione al senatore Caruso Antonino sul problema dell'eccezione. Mi ha indicato l'articolo 10 che ho riletto, ma nella procedura non è prevista la valutazione nei casi dell'eccezione (probabilmente sbaglio).

Allora, vorrei dare un suggerimento. Proporrei di riformulare il punto 4 dell'emendamento Caruso nel modo seguente: dopo le parole «Non è preclusa l'adozione», aggiungerei le seguenti: «, a seguito di valutazione da parte del Tribunale per i minorenni, a) quando il limite massimo di età sia superato...» e così via dicendo; «b) quando risulti» – non c'è più bisogno di scrivere «a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni» – «che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile». In questo modo, si tratterebbe di un'eccezione alla regola che viene indicata e credo che darebbe luogo ad un miglior chiarimento della norma che viene proposta.

PRESIDENTE. Volevo richiamare tutti i colleghi sulla valutazione del limite dei 40, 45 anni. Il senatore Fassone ha perfettamente ragione nelle sue valutazioni relative a quelli che sono i bambini adottabili all'interno del nostro paese; come ho avuto modo di ricordare prima in modo neutro, sempre di più l'Italia si sta facendo carico di dare una famiglia ai moltissimi bambini che a livello internazionale, sia nei paesi dell'Est europeo, sia in Africa, sia in Sud America, in paesi particolari come il Brasile e la Colombia, versano in condizioni di abbandono totale e povertà assoluta e molto spesso, come dire, si è ai limiti con l'età se si mantengono i 40 anni di differenza. Occorrerebbe alzare questo limite di età per poter allargare la possibilità di dare una famiglia a molti di questi bambini; parlo soprattutto delle adozioni internazionali.

Un'ultima questione riguarda un'opportunità di messaggio che noi andiamo a dare alla cittadinanza. A ragione o a torto – naturalmente sempre permanendo la nostra regola principale, che noi operiamo a principale tutela e rispetto dei diritti del minore, quindi la questione degli adulti viene in secondo piano, ma c'è – la cittadinanza vede questa normativa, la riforma dell'ottima legge n. 184, in particolar modo collegata all'innalzamento dei limiti di età, non per lasciare in istituto – che poi non esistono più, sono tutte case-famiglia – i bambini più grandicelli, ma come forma di sensibilità del Parlamento in adeguamento a quanto la società

è cambiata e modificata soprattutto in rapporto al momento del matrimonio e del fare figli. È stato ricordato da tutti che sempre più tardi ci si sposa e si cerca di fare un figlio, sempre più tardi ci si accorge che un figlio non può arrivare. Pertanto, pur rendendomi conto di quanto sia importante quello che ha detto il senatore Fassone, personalmente invito il relatore, nella sua riformulazione dell'articolo 6, a mantenere fermo il limite dei 45 anni. Non voglio qui ricordare come maggioranza il provvedimento del Governo, che è stato accorpato insieme a tutti gli altri che hanno fatto da base per la redazione del testo unico, ma anch'esso si richiamava al limite dei 45 anni.

BERNASCONI. Signora Presidente, chiedo comunque che quando si andrà a votare sia chiaro per iscritto quello che si andrà a votare. In secondo luogo, molti di noi hanno preso impegni per le ore 13; mi riservo pertanto di intervenire alla ripresa dei nostri lavori. Siccome la situazione è piuttosto complicata e vi sono posizioni diversificate in tutti i Gruppi, proporrei di rinviare il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. La senatrice Bernasconi ha chiesto di rimandare il seguito dei nostri lavori alla seduta pomeridiana. È chiaro che il fatto di far prevalere legittimamente gli impegni in altre Commissioni automaticamente impedisce l'esame di questa normativa oggi pomeriggio in Aula, e la rimanda a dopo la sessione di bilancio, perché mi è stato detto che altre «finestre» non sono disponibili, la prossima settimana, essendo dedicate all'esame di decreti-legge.

Propongo di accogliere la proposta della senatrice Bernasconi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana; il relatore potrebbe presentare la riformulazione dell'articolo 6 su cui votare, e poi potremmo procedere velocemente fino alla conclusione dell'esame del provvedimento, con la speranza che i colleghi vogliano mantenere la loro presenza in quest'Aula.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 13.

